



III C O R T E D I A S S I S E
R O M A

PROC. PEN. N° 1/99 R.G.

A CARICO DI BARTOLUCCI LAMBERTO + 3.-

LA CORTE

1 - DOTT. GIOVANNI	MUSCARÀ	PRESIDENTE
2 - DOTT. GIOVANNI	MASI	G. a L.
DOTT. VINCENZO	ROSELLI	PUBBLICO MINISTERO
DOTT.SSA MARIA	MONTELEONE	PUBBLICO MINISTERO
DOTT. ERMINIO CARMELO	AMELIO	PUBBLICO MINISTERO
SIG.RA DANIELA	BELARDINELLI	CANCELLIERE B3
SIG. ANTONIO	CINÀ	TECNICO REGISTRAZIONE
SIG. NATALE	PIZZO	PERITO TRASCrittore

UDIENZA DEL 11.11.2003

Tenutasi nel Complesso Giudiziario Aula "B" Bunker

Via Casale di S. Basilio, 168, Rebibbia

* R O M A *

ARRINGA

AVV. P.C. MARINI

RINVIO AL 12.11.2003

PRESIDENTE: Il Generale Ferri è assente? **VOCI:**
(in sottofondo). **PRESIDENTE:** Il Generale Tascio?
Assente o presente? **VOCI:** (in sottofondo).
PRESIDENTE: assente, sì, va bene, allora assenti,
allora avremmo... un attimo Avvocato Marini che
dovremmo programmare il calendario per gennaio e
febbraio, le udienze dovrebbero essere queste 8,
9, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 23, poi passiamo a
febbraio 2, 4, 6, 10, 11, 13 e 16 che dovrebbe
essere quella finale, dopo di che noi entreremo
in Camera di Consiglio. **AVV. DIF. BARTOLO:**
Presidente, chiedo scusa può ripetere, per
favore. **PRESIDENTE:** sì, allora gennaio 8, 9, 12,
13, 14, 15, 19, 21, 23, febbraio 2, 4, 6, 10, 11,
13, 16. **VOCI:** (in sottofondo). **PRESIDENTE:**
allora, prego, Avvocato Marini, può iniziare.

ARRINGA DELL'AVV. P.C. MARINI.-

AVV. P.C. MARINI: grazie! Signor Presidente e
Signori della Corte... **VOCI:** (in sottofondo).
PRESIDENTE: prego Avvocato. **AVV. P.C. MARINI:**
grazie! Signor Presidente, Signor Giudice a
Latere e Signori Giudici Popolari... **PRESIDENTE:**
forse deve po' il microfono alzare un, veda. **AVV.**
P.C. MARINI: avvicinare? **PRESIDENTE:** sì,
avvicinarsi e quindi forse alzandolo. **AVV. P.C.**

MARINI: è il massimo. **PRESIDENTE:** il massimo? Ci mettiamo sotto un qualcosa. **VOCI:** (in sottofondo). **AVV. P.C. MARINI:** è sufficiente? **PRESIDENTE:** penso di sì, sì. **AVV. P.C. MARINI:** è naturalmente con emozione, Presidente, che prendo la parola per concludere una fatica processuale che ha pochi paragoni nella storia della nostra democrazia repubblicana e credo che a Roma non abbia alcun confronto con altro processo, un processo che è durato oltre tre anni di dibattito e che ha avuto una istruttoria ventennale, complessa, lunga, con una serie di interventi normativi che hanno consentito di prolungare la disperata ricerca della verità sull'accaduto del 27 giugno. Se di quell'istruttoria noi ricordiamo e ricorderemo sempre questa durata da record certamente noi operatori all'interno del processo ricorderemo anche la mole, la complessità, il volume di atti che sono stati prodotti nel corso dell'istruttoria. Istruttoria che è stata caratterizzata quindi non solo dalla complessità di una questione unica, resa ancora più complessa dalla particolarità dell'evento, verificatosi a ottomila metri di altezza e con un aereo

precipitato tremila metri sotto il mare. Le difficoltà che sono state evocate anche in questo dibattito relative al reperimento delle risorse finanziarie necessarie al recupero dei reperti che si trovavano in fondo al mare, le difficoltà imprevedibili relative all'accertamento, ad accertamenti tecnici sofisticati e sempre più complessi, ma l'istruttoria è stata anche complicata dall'inserzione nel suo seno di vicende relative a reati, a fatti, qualificati reati nell'ipotesi accusatoria successivi al 27 giugno dell'80. Quindi la dilatazione del tema di indagine è contrassegnata dall'esigenza di chiarire, natura, fatti, responsabilità che io ritengo si possano classificare in due categorie precise. Noi abbiamo una prima fascia di fatti che vengono, che emergono in un periodo molto lungo della fase istruttoria e che si verificano, hanno luogo secondo la prospettazione accusatoria dal 1980 in poi, in particolare però noi possiamo distinguere tra i reati contro l'amministrazione della giustizia o contro la fede pubblica quali le false testimonianze di cui i giurati popolari hanno sentito ampiamente parlare ma che non

costituisce tema della loro decisione e che hanno però determinato un aggravamento di fatica per gli inquirenti, non solo perché la stessa essenza del reato contro l'amministrazione della giustizia è quello di ostacolare il processo ma anche perché nell'ambito delle dovute garanzie a chi di tale reato era chiamato a rispondere si è stabilito un'ulteriore contraddittorio che naturalmente ha reso più articolata e complessa l'istruttoria formale. Una seconda categoria invece, ed è quella che oggi occuperò, oggi e da anni ormai occupa la vostra attenzione è quella di fatti che sono connotati da un uguale, da una... hanno di comune con la precedente categoria il connotato di fornire un'informazione non corrisponde al vero ma se ne distinguono dalla precedente categoria perché hanno un destinatario diverso che non è più l'Autorità Giudiziaria ma è l'autorità di Governo e vengono punite dall'ordinamento perché offendono non il bene efficienza dell'amministrazione della giustizia ma perché offendono un cardine della struttura democratica del paese e cioè la funzione del Governo costituzionale. Naturalmente ciò non toglie che se questo è il connotato

giuridico essenziale del fatto questo accadimento, o meglio l'accadimento... la condotta attribuita agli odierni imputati abbia avuto ricadute dannose per l'amministrazione della giustizia per l'espletamento delle attività istruttorie e per le persone che dal fatto del 27 giugno hanno subito un danno diretto, il lutto, la perdita dei propri cari e che hanno visto mancare l'intervento dovuto da parte, sia dell'Autorità Giudiziaria e sia dell'autorità di Governo. Vorrei ripercorrere con estrema sintesi i tempi di quell'istruttoria, ormai lontana nel tempo ma che costituisce la premessa di qualunque decisione voi assumerete e che da cui non potrete naturalmente prescindere. Noi abbiamo un'istruttoria sommaria che dura un periodo di tempo prolungato, che non vede imputato alcuno, abbiamo una istruttoria contro ignoti per il reato principale, quello del disastro aereo, che marcia parallelamente agli accertamenti della Commissione Luzzatti. Dal gennaio '84 l'istruttoria viene formalizzata, cioè passa dal Pubblico Ministero al Giudice Istruttore e nel novembre viene data al Collegio Blasi, viene affidato al Collegio Blasi l'incarico di

accertare l'evento, le cause dell'evento. Inizia una attività istruttoria caratterizzata in particolare dal recupero, dalle difficoltà connesse al recupero ne abbiamo sentito parlare anche in questo dibattito e dopo di che avremo quando cominciano a profilarsi, a profilarsi la conclusione di quella attività d'indagine peritale, abbiamo una prima Commissione, l'istituzione della Commissione Pratis con compiti che dovrebbero in qualche... di una rilevanza indiscutibile e che dovrebbero in qualche modo aggiungere elementi di conoscenza su quanto l'indagine propriamente detta in campo giudiziaria va svolgendo. L'anno cruciale per il processo è forse, uno degli anni più importanti senz'altro è il 1989, anno in cui viene depositata la perizia Blasi, abbiamo la contestuale nomina, contestuale di un giorno dopo mi pare, la nomina della Commissione Pisano da parte del Ministero della Difesa e abbiamo in quell'anno, l'assunzione della qualità prima di indiziato e poi di imputato di varie persone addette ai siti Radar di Marsala e di Licola, imputati di reati contro l'amministrazione della giustizia, cioè falsa testimonianza nonché reati

contro la fede pubblica, quale il falso. All'inizio della nostra istruttoria dibattimentale è stata evocata questo momento perché è il momento in cui si fa evidente e manifesta la divaricazione tra l'accertamento compiuto dai Periti del Giudice dell'istruttoria formale e la posizione ufficiale dell'autorità di governo sia dell'epoca del fatto, cioè del 1980, sia delle epoche successive, perché mai il Governo aveva assunto una posizione diversa da quella che risultava al momento dell'evento. Questo sviluppo sicuramente drammatico della vicenda, giustifica l'intervento del Parlamento attraverso la Commissione Stragi che indaga su come possa essere accaduto che ancora una volta in Italia rimangano incolpevoli gli autori di così gravi delitti e giustifica anche l'iniziativa del Ministero della Difesa che istituendo la Commissione Pisano si interroga su che cosa non abbia funzionato, che cosa abbia determinato, provocato questa divaricazione tra opposti accertamenti, opposte verità. Nel dicembre '91 abbiamo l'incriminazione dei quattro attuali imputati, per il reato di cui all'art. 289, nonché successivamente avremo

l'incriminazione dei membri della Commissione Pisano, cioè di quella Commissione che avrebbe dovuto verificare le ragioni della divaricazione tra le verità contrapposte dei motivi che avevano portato a tale situazione. Vi siete occupati come Corte di Assise di stabilire quale fosse il rapporto tra i reati per cui ha proceduto il Giudice Istruttore e in particolare se tale rapporto giustificasse il fatto che oggi i quattro Generali appartenenti allo Stato Maggiore dell'Aeronautica, siano giudicati dalla Corte di Assise per un reato che la Corte di Assise ha qualificato militare. La ragione giuridica che la Corte ha individuato e che chi parla condivide, è legata al meccanismo della connessione probatoria, teleologica al rapporto tra reati sostanziale che ha giustificato lo sviluppo dell'indagine in un unico procedimento. Ma un quesito che sottende comunque a questa situazione è quale sia in questo rapporto tra reati che pacificamente sussiste, quale sia l'influenza reciproca dei distinti accertamenti che tali reati richiedono. Mi spiego meglio, il Giudice Istruttore ha proceduto principalmente all'accertamento della causa del disastro, per la

via ha incontrato altri fatti di cui si è doverosamente occupato che hanno portato all'incriminazione di numerose persone, il rapporto tra l'imputazione principale contro ignoti e tra le imputazioni a carico di persone identificate può ritenersi un rapporto di accessorietà cioè la soluzione del problema principale, la soluzione del problema della causa del disastro, della responsabilità sul disastro comporta necessariamente, automaticamente una determinata soluzione per i reati accessori? La reticenza, la falsa testimonianza degli imputati degli appartenenti ai siti di Licola e di Marsala, per esempio, diventerà non dico vera, non dico che le circostanze falsamente affermate diventeranno vere naturalmente, ma diventerà penalmente irrilevante perché il Perito accerterà che la causa del disastro è diversa da quella che contempla lo scenario complesso del radar, del cielo o se... e quindi se fosse bomba interna la causa del disastro, le false testimonianze diventerebbero immediatamente inoffensive e quindi irrilevanti. I falsi documentali che pure hanno costellato l'istruttoria diventeranno falsi innocui e quindi potranno dipendere dalla

soluzione delle perizia anche i reati accessori. Naturalmente di fronte a questa prospettiva di interpretazione dell'istruttoria si può opporre una prospettiva esattamente opposta e cioè trovare la giustificazione di quei comportamenti, trovare la giustificazione di quelle false testimonianze, trovare la giustificazione di quelle irritanti dichiarazioni di chi negava di riconoscere se stesso nelle registrazioni delle conversazioni telefoniche, proprio nella verità da nascondere, nell'esigenza di nascondere la vera causa del disastro del DC9 fino al dicembre, giugno - dicembre dell'80, ritenuta una causa quasi fortuita o più tardi dovuta alla bomba interna, esclusivamente. Io credo che entrambi questi atteggiamenti debbano essere respinti, io credo che l'accertamento della responsabilità degli imputati passi attraverso una logica diversa che non deve fondarsi su semplificazioni logiche, suggestioni ma su fatti concreti, come è doveroso che sia per chiunque, un accertamento rigoroso dei fatti. Ma naturalmente questa Corte deve porsi il problema di quale sia il rapporto tra il reato contestato agli imputati e il fatto disastro aviatorio, comunque lo vogliamo

qualificare, del 27 giugno e in particolare... e quindi dovrà porsi il problema di quale funzione probatorio debba trarre in relazione alla specifica condotta scritta agli imputati dall'accertamento peritale compiuto dal Giudice Istruttore, ma qui a Voi riproposto dai Periti di ufficio, dai Consulenti di Parte e che ha occupato tanto spazio e tante udienze e che naturalmente... udienze che naturalmente hanno richiesto il Vostro impegno e che sono stati utili. L'accertamento peritale a mio avviso va collocato nell'itinerario logico che Voi dovrete compiere per pervenire ad una decisione sulla responsabilità dei Generali, degli imputati, va collocato come un elemento rilevante ma non l'unico ma non decisivo, e questo lo dico sulla base di una constatazione elementare, i Generali non rispondono di disastro aviatorio, i Generali non sono chiamati di fronte a Voi per rispondere della morte delle ottantuno persone che si trovavano a bordo di quell'aereo, non è contestato agli imputati né di avere contribuito a realizzare direttamente e né di avere omesso quei comportamenti che avrebbero impedito il verificarsi del fatto drammatico del 27 gennaio,

detto questo che è un'ovvietà mi rendo conto sono convinto che l'attuale imputazione comunque non sarà... non dipende nell'affermazione della responsabilità dall'esito delle perizie qualunque Voi riteniate questo posso essere compreso, chi vi parla ritiene debba essere, cioè io credo questo: le perizie non possono costituire per Voi Giudici una scorciatoia, non possono costituire cioè la premessa per rendere o... per fornire la prova, la dimostrazione di un fatto che pacificamente è successivo all'evento del 27 giugno, non possiamo ricorrere a equazioni... se l'accertamento concludo, l'accertamento tecnico conclude per la bomba interna non vi è rilevanza Aeronautica dell'evento e quindi ammesso che l'informazione fosse volontariamente lacunosa o con errori, sarebbe in ogni caso irrilevante perché non c'è stato sviamento, non c'è stato un mancato esercizio in una... da parte del Governo, delle sue prerogative, in ordine ad una materia che non aveva rilevanza Aeronautica è un po' il discorso che si faceva prima in ordine ai reati di falsa testimonianza contestati agli imputati di Marsala, cioè un certo esito del processo rende irrilevante la falsa dichiarazione di

Ballini che ha sempre, dico per dire, uno che è pacificamente annegato pervicacemente la circostanza di fatto dell'avvenuta riduzione dati a Marsala, però se in fondo il fatto è dovuto alla bomba interna che importa se Marsala ha fatto o non ha fatto la riduzione dati, e così applicando questa logica potremmo dire: "va bene che importa se i Generali hanno, come era loro dovere, fornito o non fornito una informazione completa e leale al Governo, intanto il fatto non aveva la rilevanza diversa da quella di un fatto connesso a un episodio interno, di terrorismo, di mancato controllo della Polizia all'Aeroporto di Bologna", con la stessa fermezza io ritengo che vada respinta l'opposta tesi, cioè non credo che la responsabilità dei Generali possa fondarsi esclusivamente sul dato accertato... sull'accertamento che il 27 giugno dell'80 il DC9 sia precipitato, perché raggiunto da un missile o perché in un'alternativa della ipotesi, comunque di uno scenario complesso, perché oggetto di una quasi collisione con un altro aereo, perché a mio avviso la responsabilità dei Generali non si fonda solo su questo presupposto quasi che rispondessero per una responsabilità per

posizione di un fatto esterno alla loro sfera della volontà, assolutamente ripudiamo questo modo di procedere, né tanto meno potremmo pensare che l'incertezza sulla definizione delle cause del disastro comporti un'assoluzione per insufficienze di prove o la vecchia assoluzione per insufficienze di prove, proprio sulla fondata, sulla mancata certezza di un presupposto che potrebbe giustificare il movente, che potrebbe giustificare un agire... l'agire contestato, la condotta contestata. Va pertanto a mio avviso circoscritta la rilevanza delle perizie a quella che è loro propria, perché vi sono varie ragioni per cui non si possono far ricadere sulla posizione degli imputati i risultati della perizia, dico il più ovvio, quello che non può non venire in mente a tutti e cioè una perizia, un accertamento peritale, parlo di perizia in termine complessivo che avvolga tutte le varie perizie dell'istruttoria dibattimentale, ma una perizia che dura per decenni acquisisce progressivamente nel corso del tempo elementi di conoscenza che arricchiscono il patrimonio di valutazione... di dati da valutare che sicuramente è diverso, è più esteso rispetto

a quello di cui potevano godere gli attuali imputati il 27 giugno dell'80, e nel luglio e nell'epoca prossima al 27 giugno dell'80, io faccio... ma mi pare che basti fare riferimento ai recuperi, cioè abbiamo recuperi pacificamente cominciati nella seconda metà... nella metà del 1980, gli anni '80, è chiaro che quanto recuperato dal mare non potrà essere ascritto agli imputati quale elemento di conoscenza, loro non potevano naturalmente sapere... non potevano per esempio sapere che sul gancio del sedile si trovasse anche una certa quantità, microscopica, di T.N.T., cioè di quella componente di un ordigno che in anni non sospetti il laboratorio dell'Aeronautica Militare aveva ritenuto elemento che avrebbe potuto orientare verso l'ipotesi di un ordigno bellico, ma che fu reperito nell'87, attraverso l'accertamento di Acampora e Malorni, che non può quindi essere ascritto al patrimonio di conoscenza degli imputati, anche non potrà essere ascritto al patrimonio di conoscenza degli imputati il rinvenimento nel '92 del serbatoio supplementare che è stato trovato nell'area in cui nella seconda campagna di ricerche il Collegio Santini andava a cercare la parte di

coda della fusoliera, possono invece ascrivere al patrimonio degli imputati, di conoscenza degli imputati a mio avviso gli elementi di conoscenza che faticosamente, lentamente e solo nel '97, cioè a diciassette anni dai fatti il Giudice Istruttore poteva rilevare dal rapporto della N.A.T.O., che non afferma verità accertate ma afferma possibilità, ma afferma una possibilità che sarebbe stato doveroso fosse a conoscenza anche delle Autorità del Governo fin dal 1980 e cioè una possibilità di interpretazione dei dati radar di Marsala, quali espressione di pattugliamenti di routine e voli in transito che potrebbero indicare la presenza di una portaerei nel Mediterraneo centrale o occidentale. E allora arriviamo alla conclusione che a mio avviso si impone nella valutazione del mezzo di prova perizia, oggi la perizia nella sua accezione complessiva dell'insieme di accertamenti tecnici che sono stati svolti nel corso dell'istruttoria, va esaminata con una prospettiva diversa da quella che era propria e doverosamente propria del Giudice Istruttore, oggi noi alle perizie dobbiamo chiedere di stabilire la rilevanza degli elementi in possesso degli imputati all'epoca

della contestazione circa la individuazione della causa del disastro, l'idoneità di quegli elementi a formulare ipotesi, scenari alternativi a quello unico che fu formulato nella immediatezza dei fatti e a quello successivo proposto nel dicembre dell'80. Sia chiaro che chi parla non vuole sottrarre alla Vostra valutazione, alla Vostra competenza l'accertamento sul fatto del 27 giugno, ma voi non giudicate gli autori della strage, voi terrete distinte le posizioni degli imputati dalla valutazione del fatto accaduto il 27 giugno e necessariamente vi dovrete chiedere se le conclusioni cui Voi perverrete su quell'evento fossero le stesse cui ragionevolmente erano pervenuti nel giugno dell'80 gli imputati. Allora affrontiamo con... lo dico senza false modestie ma veramente in modo sintetico perché non è il mio compito e perché è stato fatto molto bene nel corso dell'istruttoria dai sostenitori di qualunque tesi, io Vi voglio sottoporre non un'analisi delle varie posizioni espresse da tutti i Periti, io con grande sintesi vorrei invece evidenziare quelli che sono a mio avviso gli elementi rilevanti per un... per avere ad una conclusione

su un fatto che costituisce sì una premessa alla valutazione di responsabilità degli imputati, ma non la premessa, non l'unica premessa, perché noi abbiamo sentito i Periti di tutte le Autorità Giudiziaria che si sono occupate del fatto, abbiamo sentito i Consulenti del Pubblico Ministero di Palermo, il Collegio Peritale Blasi nominato dal Giudice Istruttore Bucarelli con i suoi ausiliari, il folto Collegio Misiti, Santini, con tutti i Collegi paralleli che dovevano essere accessori e contribuire a quella soluzione della questione tecnica e che poi vedremo se sono stati adeguatamente presi in considerazione, come i Radaristi, gli Esplosivisti, i Chimici, i Grafici, abbiamo sentiti i Consulenti di Parte di tutti gli imputati, di tutte le Parti direi con le sole eccezioni del Pubblico Ministero che non ha portato Consulente proprio ma che pure nell'aspetto tecnico l'ufficio del Pubblico Ministero ha svolto un ruolo di grandissima rilevanza attraverso le sue richieste successive al deposito della perizia Misiti, Santini, richieste in cui argomentatamente venivano mosse critiche che sono rimaste insuperate, e anche il

Generale Melillo è mi pare rimasto privo di Consulente ma ciò nonostante ha svolto sia in istruttoria, sia in dibattimento attraverso le acute domande del suo Difensore ha svolto un ruolo e... assolutamente di pari, almeno pari a quello delle altre Parti, e anche i Consulenti della Parte Civile sui quali mi sia consentito di spendere due parole per chiarirne la funzione che hanno avuto in istruttoria e in dibattimento, i Consulenti della Parte Civile non sono stati sostenitori di una tesi pregiudizialmente contraria agli interessi di alcuno e tanto meno contro gli attuali imputati, i Consulenti della Parte Civile nelle persone dei Professori del Politecnico di Torino hanno avuto l'incarico esclusivo di ricercare la verità, hanno preteso la libertà di coscienza formalizzata nel rapporto contrattuale stabilito con l'associazione dei parenti delle vittime, che lasciasse loro la libertà di muoversi nella direzione che loro ritenevano giusta, al di là degli interessi occasionali delle parti che conferivano loro l'incarico. Io credo che questo atteggiamento si sia evidenziato nel corso dell'istruttoria anche attraverso la scelta di impegnarsi nella perizia

Misiti, laddove hanno contrastato con gli argomenti che erano in grado di proporre quelli che a loro apparivano errori di merito e di conclusioni e che oggi Vi hanno... argomenti che Vi hanno riproposto oggi nel corso di questo lungo dibattito, Vi hanno riproposto non perché quegli argomenti fossero necessariamente divenuti elementi di accusa nei confronti degli imputati ma perché quegli argomenti sostenevano la loro verità scientifica, una ricostruzione che a me pare l'unica ricostruzione ammissibile della vicenda, a prescindere dalle ricadute che da tale ricostruzione potessero aversi sulla posizione degli imputati. Cerco di fare uno sforzo il più obiettivo possibile nella rassegna delle conclusioni dei vari Collegi, io penso che ci possa essere un solo elemento che accomuni tutti i Collegi di questa lunghissima istruttoria e dell'istruttoria dibattimentale, e i testimoni dell'istruttoria dibattimentale, i Consulenti, i Periti dell'istruttoria dibattimentale, cioè l'unica conclusione è in negativo, abbiamo una convergenza sulla esclusione dell'ipotesi di cedimento strutturale quale causa del disastro, abbiamo quindi una convergenza sulla esclusione

dell'ipotesi che fu l'unica portata a conoscenza del Governo dell'epoca del giugno 1980, abbiamo infatti una concordanza accettabile da parte di tutti gli esperti sul fatto che la repentinità dell'accaduto, la repentinità della perdita dei rapporti radio e radar del DC9 fosse incompatibile con il cedimento strutturale che se non preceduto certamente dovrebbe essere accompagnato da fenomeni che non sarebbero sfuggiti alla percezione se non dei Piloti che avrebbero potuto lanciare un allarme disperato, quanto meno dei mezzi meccanici che avrebbero registrato il fenomeno del rumore prodotto dall'inizio del cedimento strutturale, per il resto nelle perizie noi abbiamo... intanto dobbiamo prendere atto della molteplicità di perizie che solo in parte è giustificato da una progressione, da un accrescimento degli elementi da valutare, noi abbiamo una successione di esperti nel tempo probabilmente più fondata sulla ritenuta non appagante soluzione fornite dai predecessori che dalla necessità di acquisire nuove esperienze e nuove competenze. Abbiamo un altro fenomeno che obiettivamente lascia perplessi, perché abbiamo in tutti e due i

Collegi principali che si sono occupati dell'accertamento abbiamo la spaccatura all'interno tra posizioni opposte con accentuazioni diverse, perché nel Collegio Blasi abbiamo dopo una prima relazione unanime una seconda relazione che va in direzione... due seconde relazioni che vanno in direzioni opposte, e anche nel Collegio Misiti noi abbiamo una presa di distanza attraverso la famosa nota aggiuntiva del Professor Held e del Professore Casarosa che al di là del suo contenuto specifico, probabilmente superato da acquisizioni successive, anzi sicuramente superato stante l'espressa formulazione di una riserva in relazione allo scenario radar che effettivamente ha invece acquisito ulteriori elementi, noi credo che possiamo trarre da quella nota aggiuntiva la dimostrazione di una perplessità di fondo che accompagna le conclusioni di quel Collegio, perplessità insuperabile. Quella nota, da quella nota si trae la consapevolezza della parzialità delle acquisizioni degli elementi di conoscenza oggetto dell'accertamento. Leggo testualmente "a parere dello scrivente, ben diversa potrebbe essere la situazione se in aggiunta a quanto

desumibile dai risultati delle predette indagini e per altre vie" quindi la consapevolezza di una parzialità dell'accertamento che pure il Professor Casarosa come è stato osservato dai suoi colleghi del Collegio Misiti ha sottoscritto quelle conclusioni, ma chissà quanti hanno avuto lo stesso rigoroso atteggiamento del Professor Casarosa, chissà se su altri ha fatto forse più gioco una esigenza di non assumersi responsabilità e di non evidenziare accenti diversi che avrebbero indebolito le comuni conclusioni. La consapevolezza si legge in quella nota della primaria rilevanza dello scenario radar, la consapevolezza della non decisività e della non concludezza degli elementi, degli argomenti proposti nella perizia per descrivere il fenomeno dell'esplosione all'interno della toelette. La molteplicità di risposte, la dissonanza degli argomenti che fondano anche risposte comuni vicine, conclusioni simili fondate su argomenti divaricanti spesso su circostanze importanti determinanti e discriminanti per alcuni, meno rilevanti per altri, tutto questo potrebbe giustificare lo scetticismo, l'affermazione dell'impossibilità di

arrivare a una conclusione. Io penso che si possa andare oltre, io penso che si possa condividere nel merito la conclusione che il Giudice competente sul reato di strage così qualificato, l'evento del 27 giugno ha già assunto. Naturalmente la Corte non avrà di fronte una decisione in quella emessa dal Giudice Istruttore insuperabile né sul piano formale né sul piano sostanziale, la Corte è libera di compiere una verifica, anzi doverosamente eseguirà questa verifica degli elementi su cui quella pronuncia si fonda e lo farà nella prospettiva della contestazione, cioè lo farà nella misura in cui stabilire la causa del disastro rilevi ai fini dell'accertamento della responsabilità dei fatti reato contestati. Perché la conclusione sul punto a mio avviso è questa, voi potrete assumere una decisione sulla responsabilità degli imputati, a prescindere dalla decisione che assumerete sulla causa del disastro e a prescindere dal grado di certezza e di probabilità che questa decisione accompagnerà. Ripeto, una cosa che ha detto la Corte nella sua ordinanza del primo dicembre del 2000, le ipotesi ulteriori rispetto a quella pacificamente esclusa del cedimento strutturale

non incidono in modo determinante sulla prospettazione accusatoria. Naturalmente la Parte Civile in particolare ha l'esigenza di rappresentarvi quanto sia presente nei nostri rappresentati anche l'attesa della vostra decisione su questo profilo, sul profilo di quello che è avvenuto nel cielo del Tirreno il 27 giugno. Nella consapevolezza della difficoltà del compito che vi attende la mia richiesta sommersa ma sicura della fiducia che ripongo in chi mi ascolta è che voi sappiate individuare tra tutte le possibili conclusioni quella che si fondi su elementi di univoca interpretazione che affronti tutti gli elementi rilevanti e non ignori quelli incompatibili con la soluzione che si adotta, che dia ragione delle emergenze radaristiche e non di interpretazioni possibili ma meno probabili, sol perché... che vengano adottata sol perché compatibili con le conclusioni. Che dia ragione del contesto di tutti gli ulteriori elementi anche quelli non tecnici emersi pacificamente nell'istruttoria e che voi siete tenuti a valutare con la maggiore libertà rispetto ai Periti ma che non potrete ignorare nel loro significato anche relativo alla genuina

interpretazione dell'accaduto da parte di chi quell'accaduto... di quell'accaduto è stato testimone attraverso il sistema di controllo del traffico aereo e di Difesa Aerea. Io, ripeto con l'ansia di essere sintetico, voglio soltanto rammentare i passaggi fondamentali dell'argomentare dei Consulenti Professori del Politecnico di Torino che hanno proposto la tesi che la Parte Civile ha sostenuto. La causa del disastro a nostro avviso è in una esplosione esterna che provoca l'onda d'urto che stacca il motore destro. L'effetto istantaneo della cessa... e consegue pertanto come effetto istantaneo la cessazione dell'energia elettrica, per l'interruzione del funzionamento dell'alternatore proprio a causa del distacco del motore. Lo scenario radar conforta e consolida queste conclusioni attraverso una rappresentazione che io nemmeno tento di ripetere, tale è la complessità della materia, mi riporto alle memorie tecniche già depositate, agli esami dei nostri Consulenti, per arrivare a queste conclusioni. C'è il 27 giugno dell'80 una pluralità dei velivoli presente intorno al DC9, un aereo sulla scia del DC9, non rilevato dai

radar se non in alcuni momenti della traiettoria, un altro aereo che si rende evidente nella traccia che di tale si tratta, -17, -12 2b e di un altro aereo che si rende... la cui presenza è compatibile con l'interpretazione dei plots successivi all'evento. Tesi che nel 1980 cominciava ad affacciarsi attraverso le relazioni Macidull del novembre dell'80, la cui compatibilità con il nast... con i dati ricavabili dal nastro di Ciampino è affermata dalla relazione Selenia dell'ottobre dell'80 che trova un significativo riscontro nell'esperimento della Commissione Pratis e che si accompagna alla dimostrazione fornita nel dibattito della compatibilità di tale scenario con l'ipotesi del lancio di un missile esclusa con argomenti non liquidatori, direi non assolutamente non appaganti dal Collegio Misiti sul dato fattuale della mancanza di prova delle conseguenze del missile sul reperto. I Consulenti del Politecnico di Torino vi hanno fornito la dimostrazione della compatibilità di scenari che consentano di ipotizzare un numero di schegge sul DC9 estremamente ridotto o anche assente, avendo l'onda blast prodotta dall'ordigno esterno potuto

autonomamente provocare la caduta del DC9. Credo che tale conclusione non solo sia legittimata dalle argomentazioni in positivo che i Professori di Torino hanno saputo esporre e che io non proverò nemmeno a riassumere ma alle quali mi riporto anche attraverso la produzione di memorie tecniche una delle quali depositerò oggi insieme alle mie conclusioni, su alcuni, su alcuni rilievi emersi nel corso del dibattimento alle tesi da loro proposte, credo, dicevo, che tali conclusioni siano soprattutto anche rafforzate dalla dimostrazione in negativo dell'ipotesi alternativa della bomba interna, proposta dal Collegio Misiti, come soluzione unica possibile legittimata dal reperto principale, dal simulacro del DC9 all'hangar di Pratica di Mare e con un grado di convinzione che è rimasto tetragono alle pur molteplici ribadite, argomentate perplessità sollevate, non solo dalle parti, dai Tecnici, ma anche dai Periti d'ufficio nominati dall'Autorità Giudiziaria e c'è una mancata comprensione da parte del Presidente di quel Collegio proprio del metodo di ricerca dell'ordigno interno ed è significativa a mio avviso, una risposta che il Professor Misiti ha dato nel corso del suo esame

il 17 ottobre del 2002, laddove quando gli si chiedeva "ma, avete ricercato gli effetti primari dell'esplosione?" dimostra a mio avviso di equivocare su che cosa siano questi effetti primari perché risponde che "i chimici che erano presenti nelle indagini ci hanno sempre escluso che ci potessero essere, rimanere sulle superfici questi effetti primari di cui parla lei", affermazione che è incongrua perché gli effetti primari di cui parlava il difensore di Parte Civile erano quelli non che dovevano essere ricercati dai Periti chimici ma quelli di cui parlano e che dicono che sono immancabili gli esplosivisti, i frattografici è questo che... è questa incomprendenza che denota da parte, almeno del Professor Misiti un mancato corretto approccio con il problema indagine sull'ordigno a bordo. Questo errore di impostazione è un vizio di origine che ha contrassegnato lo sviluppo della perizia Misiti ha portato il Collegio a liquidare con un atteggiamento di sufficienza, tutte le argomentazioni tecniche contrarie che invece considerate adeguatamente conducono a fare due, ad affermare due cose a mio avviso e cioè, uno, gli indizi ritenuti indicatori di una

esplosione interna sono insufficienti, incoerenti, contraddittori, esiste la prova che la esplosione interna non può essere avvenuta all'interno della toelette, cioè laddove la visione dell'insieme dei reperti del DC9 suggeriva al Collegio Misiti di individuare il punto di collocazione dell'ordigno. Perché, quest'ultima affermazione è legittimata e mi rendo conto che l'argomento non è nuovo, mi risulta che sia stato trattato da chi mi ha preceduto, quindi sarò estremamente sintetico, il recupero dei reperti del DC9 ha fornito anche elementi della toelette che si possono disporre in posizioni cruciali e che danno la dimostrazione dell'incompatibilità della collocazione dell'ordigno nei pressi di quegli elementi, parliamo di un locale, di un ambiente di ristrette dimensioni e quindi anche i recuperi parziali che sono stati eseguiti consentono di pervenire a questa conclusione. È incompatibile, la necessità logica affermata dai Periti del Collegio Misiti, della carica sufficiente a provocare il distacco dei motori mediante la rottura dell'attacco dei motori ma contemporaneamente insufficiente a provocare le

deformazioni tipiche a lasciare i segni tipici dell'esplosione anche su oggetti metallici e su oggetti non metallici esposti al fenomeno esplosivo. Sono stati recuperati il lavandino, il copri tazza, il tubo di lavaggio del contenitore degli scarichi, il contenitore della scatola dei fazzoletti di carta, sono stati esaminati dai frattografi, dagli esplosivisti ma il Collegio Misiti ritiene di poterne prescindere. Si propongono argomenti critici sulle modalità dell'esecuzione degli esperimenti dei Tecnici esplosivisti, si propone l'argomento che ha contrassegnato buona parte dell'istruttoria sulla possibilità che l'elemento discriminante, quello che reca i segni primari, il timer o altro sia rimasto in fondo al mare, oppure che le deformazioni tipiche dell'esplosione possano essere nascoste dall'impatto in mare della caduta, ma sono tutti argomenti che sono stati ampiamente trattati dalle consulenze scritte dei nostri Professori di Torino ed io non rischio di ripetere male, quello che loro hanno scritto in modo così esauriente. Osservo solo che loro, che i Consulenti di Torino vi hanno fornito la dimostrazione attraverso riferimenti alla

letteratura scientifica di quale sia la metodologia corretta per pervenire ad una conclusione certa sull'avvenuta esplosione all'interno di un aereo di un ordigno. Vi hanno chiarito quali siano i segni che debbano contrassegnare lo scenario e che debbano consentire la ricostruzione di un diagramma di danneggiamenti che porti al centro dell'esplosione, laddove si è verificato il fatto dell'esplosione e che deve essere contornato da un insieme coerente, Vi hanno dimostrato come la caduta in mare dei reperti non possa essere elemento che offuschi la significatività di tali elementi, degli elementi tipici dell'esplosione, in quanto la prima avviene a velocità assolutamente più modeste di quelle con cui... di quelle impresse dall'esplosione ai frammenti più vicini e alle schegge eventualmente dell'ordigno ma comunque degli oggetti più vicini all'ordigno. Vi hanno proposto una serie di ricostruzioni al computer di quella famosa bolla gassosa di cui parla anche il Perito di ufficio Brandimarte e vi hanno dimostrato come il suo volume minimo non fosse comunque compatibile con la mancanza di segni sui reperti recuperati a qualunque... sulla

base di qualunque collocazione Voi vogliate ipotizzare per l'ordigno. Io mi ripromettevo di non fare citazioni perché mi rendo conto che soprattutto in materia... nella materia tecnica si rischi... ci avviciniamo molto all'arbitrio laddove estraiamo da una deposizione durata ore un brano di poche righe, ma non posso fare a meno di ricordare che... non solo il Perito Brandimarte ma anche i Periti che appartenevano allo stesso Collegio di nazionalità tedesca, hanno condiviso le conclusioni circa l'assoluta mancanza di effetti primari della bomba, circa l'assoluta mancanza di elementi quindi decisivi e determinanti sull'ipotesi bomba e nel combinato disposto del loro esame e dell'esame dei Frattografi io credo che la tesi dei Consulenti di Torino, del Politecnico di Torino abbiano... abbia trovato un pieno e assoluto riscontro e sia stata quindi ampiamente convalidata, ciò nonostante pur ritenendo che sia da escludere nella maniera radicale la conclusione adottata dal Collegio Misiti circa la causa del disastro attribuibile all'esplosione di una bomba interna io torno, insisto sul mio punto di partenza, la perizia non decide la responsabilità degli

imputati, non basta aver dimostrato che non si tratta di bomba per dire: "i Generali imputati in questo processo hanno commesso il delitto loro ascritto", perché io non credo che la tesi opposta alla mia, la tesi cioè dei sostenitori della bomba interna sia veramente innocentista come conclusione, quando è accompagnata non solo dalle incongruenze denunciate sin dal... metà degli anni '90, nella nota dei Pubblici Ministeri successiva al deposito della perizia, né dalle considerazioni critiche dei Consulenti nostri, ma anche dalle evidenti smentite che le loro tesi trovano nelle perizie frattografiche ed esplosivistiche, io credo che questi sostenitori non sia, della tesi bomba non siano utili agli imputati, perché costoro ritengono irrilevante la presenza di altri aerei in prossimità del DC9 circostanza che a mio avviso è tutt'altro che irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità degli imputati, costoro ritengono rilevante l'area in cui è caduto il DC9 perché al di fuori della copertura radar traendone, inspiegabilmente a mio avviso, un argomento favorevole alla tesi della bomba interna quando io credo che proprio le argomentazioni proposte

dal Perito, in questo caso si tratta di Gunnvall sulla non casuale scelta di quell'area, cioè di un'area in cui con grande difficoltà si vedono gli aerei a quota radar e comunque naturalmente non si vedono gli aerei che siano a quota bassa, possa invece a mio avviso... non credo che vada concluso che non giovi questa affermazione agli imputati, né giova l'affermazione sulla irrilevanza degli aerei proposta ripetutamente dai Periti Misiti, Santini e Taylor alle udienze del 17 e del 22 ottobre del 2002, di cui vi risparmio la lettura, perché queste preposizioni a mio avviso invece fanno... rendono, accompagnate tra l'altro, inserite in un contesto di assoluta non concludenza della tesi bomba, di e... accompagnata da argomenti non risolutivi al riguardo ma comunque anche ove fossero quegli argomenti relativi allo specifico quesito della causa del disastro rilevanti, comunque attraverso l'affermazione della possibile presenza di aerei e della non casuale individuazione dell'area in cui far esplodere, vedi l'evento si è verificato comunque, non giovano agli imputati, ai quali è contestato non di non aver capito subito che cosa è accaduto, il giorno 27 giugno, risultato

inesigibile da chiunque, ma di non avere fornito al Governo gli strumenti necessari per formulare autonome ipotesi, possibili interpretazioni e determinarsi nell'esercizio delle proprie prerogative ed attribuzioni in merito ad un evento complesso, di difficile interpretazione, quale il verificarsi della perdita di un aereo ad altezza di ottomila metri, in volo di crociera tranquillo, indisturbato è avvenuto, poi vedremo se effettivamente indisturbato. E allora facciamo il passo necessario per dare concretezza a questa premessa costituita dalla perizia sulla determinazione che Voi assumerete, per stabilire qual è il corretto rapporto tra risultato della perizia e imputazione dobbiamo necessariamente analizzare il fatto contestato agli imputati, la soluzione del quesito tecnico peritale non è decisiva, perché? Perché l'evento strage, l'evento disastro colposo aviatorio non è posto a carico degli imputati, la condotta degli imputati omissiva e commissiva è successiva al disastro, non indica, né presuppone logicamente una specifica causa del disastro, l'evento, utilizzo questo termine in termine atecnico trattandosi di reato di attentato quello contestato agli

imputati, ma l'evento ascritto agli imputati è l'impedimento dell'esercizio delle funzioni di Governo, rendere impossibile al Governo di assumere le determinazioni opportune nel suo agire, evento che si verifica attraverso la condotta che consiste nella mancata, piena, dovuta informazione da parte dello Stato Maggiore dell'Aeronautica nel 1980. Il reato contestato agli imputati può essere commesso da chiunque, non occorre essere Generale di squadra aerea per commettere il delitto di cui all'art. 289, la norma non richiede per la gente una qualità soggettiva determinata, è nella fattispecie concreta contestata, che la qualità soggettiva degli imputati rileva, ma non in quanto Pubblici Ufficiali tenuti obbligatoriamente a fornire quell'informazione quale fosse il 289, la sanzione alla violazione di questo obbligo, il delitto si fonda su una condotta che secondo l'Accusa, e verificheremo se le cose stanno... se il dibattimento ha dimostrato che le cose stanno effettivamente così, secondo l'Accusa attraverso la violazione di quell'obbligo, attraverso l'omissione delle informazioni dovute si è inteso realizzare una condotta, un risultato, si è

inteso perseguire un risultato diverso consistente nell'impedimento, perché questa è la formulazione adoperata dal Legislatore, ma comunque diretto a far sì che il Governo non si occupasse dell'evento Ustica, non si preoccupasse dell'evento Ustica. Viene contestato agli imputati di avere fatto pervenire al Governo direttamente o indirettamente informazioni che presentavano omissioni circa la possibile presenza di traffico militare U.S.A., l'avvenuta ricerca di mezzi aeronavali a partire dal 27 giugno, la formulazione di ipotesi di esplosione coinvolgente il DC9, i risultati dell'analisi radar di Fiumicino, gli elementi di contrasto con la data di caduta del Mig libico e comunque informazioni affette da volontari errori circa l'esclusione del possibile coinvolgimento di altri aerei, l'asserita impossibilità di esame dei dati radar di Ciampino, perché in sequestro, così da impedire il funzionamento dell'organo costituzionale, io credo che queste condotte così dettagliatamente specificate nell'imputazione non vengono meno, la sussistenza di tali condotte non viene meno, sol perché si assuma l'una o l'altra delle soluzioni sul piano tecnico

dell'accertamento della causa, tanto più quando tale accertamento non è dotato in ogni caso dell'assoluta... di un grado di assoluta certezza e quindi non esclude necessariamente nella competenza dell'organo di Governo la possibilità, il dovere, la discrezionalità di agire per verificarne alternativi. Perché un argomento senz'altro di rilievo della vicenda e questo si... rilevante nella qualificazione giuridica del fatto è stabilire quale fosse, se vi fosse una competenza del Governo nella vicenda Ustica, perché oggi a vent'anni e oltre dai fatti con una sensibilità attuale su questo fatto e... con uno svolgimento dei fatti successivi a quelli oggetto della contestazione che hanno visto spettare il Governo, i vari Governi succedutisi impegnati con le loro... con alcuni con energie spese significativamente sul piano dei rapporti con gli altri Stati per acquisire informazioni, per ottenere le risposte alle rogatorie, tanto per dire, che il Giudice Istruttore aveva avviato verso paesi... verso numerosi paesi stranieri oggi appare evidente che del fatto di Ustica il Governo possa essersi... i Governi si siano occupati ma nell'80 tale evidenza non c'è stata e

di fatto non è stata... non si è mosso quel meccanismo fisiologico che avrebbe dovuto provocare nel Governo la sensibilità per l'evento Ustica, nel Governo e in particolare nella componente Ministro della Difesa che la vicenda Ustica avrebbe dovuto imporre, si è sentito più volte dire che il fatto Ustica nel giugno dell'80 era un fatto di rilevanza, ora amministrativa del Ministero dei Trasporti, ora giudiziaria dell'Autorità Giudiziaria e queste autorità dovevano poter agire liberamente senza interferenze, senza subire condizionamenti attraverso prospettazioni di ipotesi da parte dello Stato Maggiore, del Ministero della Difesa, lo ha ripetuto anche il Ministro Lagorio in alcuni spunti nel suo... nelle risposte che ha dato nel corso del suo esame, ma intanto chiariamo un presupposto ovvio, ma probabilmente... probabilmente necessario per lo sviluppo del ragionamento, allora una questione giudiziaria impone al Governo di non intervenire, di attendere l'iter giudiziario fino alla sua definizione o una questione giudiziaria che sia anche una questione politica nel senso più esteso del termine e anche più alto del termine, perché

relativa ad una... ad uno dei capisaldi della convivenza, l'incolumità dei cittadini, la libertà dei trasporti, i rapporti internazionali, e una questione giudiziaria può essere anche una questione politica? Una vicenda quale quella di Ustica come si presentava nell'immediato, con i suoi contorni complessi e che richiedevano un necessario approfondimento poteva investire anche la competenza, o meglio, doveva investire anche la competenza del Governo, doveva determinare l'attivazione del Governo su profili, per esempio dei rapporti con i paesi che potevano avere... i cui velivoli potevano trovarsi nel Tirreno il 27 giugno dell'80, anche solo per escludere la loro presenza con un grado di attendibilità della risposta diversa e superiore a quella che poteva avere il Tenente Smelzo o anche il Generale di squadra aerea Bartolucci, il Governo aveva o non aveva la libertà di assumere un'iniziativa, qualunque essa fosse, nella piena discrezionalità dei suoi esponenti per rispondere, per reagire anche solo all'eventualità che quel fatto fosse accaduto non per cedimento strutturale, si è lesa il meccanismo di funzionamento del Governo nel momento in cui non si è consentito al Governo di

apprezzare nell'immediato l'accaduto in tutti i suoi contorni. Io penso che si possa sul punto fare riferimento alla nostra memoria individuale anche, soprattutto per noi operatori del diritto, noi ricordiamo, lamentiamo anzi la oscillazione del pendolo del Legislatore che passa dal rigore alla tolleranza con... rispondendo ad impulsi che vengono ovviamente dall'esperienza storica contingente e lamentandoci noi di questa mancanza di coerenza ma che risponde in realtà ad un meccanismo costituzionale, per cui il Governo che ad un fatto di terrorismo, per esempio risponde con un decreto legge come si faceva... come è accaduto storicamente negli anni bui del terrorismo in Italia o con un'azione di prevenzione più severa o con un'azione di Intelligence che consentisse accertamenti al di fuori di pastoie formali e di rapporti diplomatici, tutto questo perché non poteva verificarsi il 27 giugno dell'80? Non è questione di sensibilità soggettiva del singolo esponente del Governo, non è questione di stabilire come la Democrazia Cristiana che era al Governo nell'80 o il Presidente Cossiga o il Ministro Lagorio, primo Ministro socialista della difesa avesse

reagito ove... avrebbe potuto reagire ove avesse saputo, non sono queste... queste sono le domande forse per lo storico, a noi deve interessare la rottura del meccanismo istituzionale, avrebbero potuto non far nulla i Ministri dell'epoca, il Presidente del Consiglio dell'epoca, la determinazione di non far nulla si doveva necessariamente fondare su un presupposto di conoscenza pieno che nella fattispecie a mio avviso, come cercherò di dimostrare non si è verificato. **PRESIDENTE:** sospendiamo un quarto d'ora. **AVV. P.C. MARINI:** come crede! **PRESIDENTE:** va bene, così poi andiamo avanti. (Sospensione).-

ALLA RIPRESA

PRESIDENTE: Prego! Andiamo avanti fino alle due e mezza precise. **AVV. P.C. MARINI:** no no, ma io finisco. **PRESIDENTE:** finisce alle due e mezza? **AVV. P.C. MARINI:** sì sì. **PRESIDENTE:** va bene, però le due e mezza... **AVV. P.C. MARINI:** sì sì, ma io credo che ci sono dentro un'ora e mezza. **PRESIDENTE:** perché se vuole proseguire anche domani, come... **AVV. P.C. MARINI:** ma è per poco, quindi preferirei... **VOCI:** (in sottofondo). **PRESIDENTE:** prego Avvocato, allora può continuare! **AVV. P.C. MARINI:** eccomi qua! La

questione della competenza del Governo a mio avviso si accompagna necessariamente all'individuazione di quale fosse anche la competenza dello Stato Maggiore dell'Aeronautica su questo evento, perché abbiamo... intanto un primo passo da fare, da muovere ed è quello sulla individuazione della posizione soggettiva di ciascun imputato perché lo Stato Maggiore dell'Aeronautica è un organo collegiale che all'epoca era disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica del '65, il numero 1477, so che l'argomento è stato trattato dal collega che mi ha preceduto ieri e quindi andrò anche in questo, sotto questo profilo molto rapidamente. Il decreto, il D.P.R. prende in considerazione specifica la figura dello Stato Maggiore come organo collettivo, la figura del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica la figura del Sottocapo di Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, sono rilevanti in particolare le due norme, quella dell'art. 8 in cui si specifica quali siano i compiti e le funzioni dei Capi di Stato Maggiore delle tre Armi ed in particolare si stabilisce che i tre Capi di Stato Maggiore dipendono direttamente dal Ministro per

la Difesa e di cui sono gli alti consulenti per le questioni interessanti la rispettiva Forza Armata, si specifica poi nell'art. 12 le attribuzioni dello Stato Maggiore, per quello che interessa noi la lettera a) riguarda l'organizzazione della Difesa Aerea; la lettera d), presiedere all'alta direzione tecnica operativa e di controllo dell'intero traffico aereo, con la specificazione dell'ultimo comma le attribuzioni di cui alla lettera b9, quindi relative al controllo dell'intero traffico aereo vengono esercitate mediante un apposito ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza di volo; l'art. 15 rapporti con Autorità Militari e civili, il Capo di Stato Maggiore di ciascuna Forza Armata corrisponde direttamente con le Autorità militari e civili nazionali per l'esplicazione dei suoi compiti, quindi c'è una rilevanza specifica del ruolo che all'epoca apparteneva al Generale Bartolucci, c'è una rilevanza specifica del ruolo allora rivestito del Generale Ferri Sottocapo e in quanto membri dello Stato Maggiore anche del Generale Tascio e del Generale Melillo. Mi pare quindi che a voi competa il tema di stabilire

quale sia questo rapporto di alta consulenza che la norma indica tra Capo di Stato Maggiore e Ministro della Difesa, è chiaro che la prima chiave di interpretazione ci viene da quello stesso decreto del Presidente della Repubblica del '65 e certamente la materia su cui si svolge la funzione di competenza è quella indicata, è quella rientrante nelle specifiche attribuzioni del Capo di Stato Maggiore, organizzazione della Difesa Aerea, controllo dell'intero traffico aereo attraverso l'Ispettorato delle Telecomunicazioni e dell'Assistenza al Volo. Questo rapporto si è messo in moto evidentemente il 27 giugno dell'80, questa circostanza è una circostanza assolutamente pacifica, ne dà atto lo stesso imputato Bartolucci che riferisce di avere avuto occasione di informare il Ministro delle conclusioni cui era arrivata la verifica disposta di sua iniziativa nell'immediato, fin dallo stesso giorno e comunque la mattina del 28 giugno. Il problema più complesso è o comunque per meglio dire rispetto al quale non c'è più... che quanto meno non è incontrovertito, nel quale non c'è unanimità di opinioni tra le Parti è quello relativo al significato, al limite della

competenza e quindi al significato della rilevanza aeronautica e della rilevanza quindi per il Capo di Stato Maggiore del fatto del 27 giugno '80, abbiamo una prospettazione da parte del Generale Bartolucci secondo cui compito dello Stato Maggiore era stabilire se ci fosse una implicazione aeronautica, uso questo termine nel senso delle competenze stabilite dall'art. 12 del D.P.R. del '65 e cioè se ci fosse una implicazione relativa alla gestione della Difesa Aerea e del controllo del traffico aereo sull'episodio del DC9. Una volta che tale ipotesi fosse stata esclusa l'Aeronautica non avrebbe più dovuto interferire, si dice, da parte del Generale Bartolucci e in questo seguito anche dagli altri imputati nella vicenda. Mi pare che qualunque interpretazione si possa dare al termine controllo dell'intero traffico aereo e organizzazione della Difesa Aerea, credo che neanche la più formalistica riuscirebbe ad escludere dal novero della competenza del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica l'obbligo di fornire una informazione piena, quanto meno sotto il profilo degli elementi che consentivano di escludere la rilevanza aeronautica del fatto,

verificheremo se questo aspetto sia stato soddisfatto nelle comunicazioni tra Stato Maggiore della Difesa e Ministro della Difesa, Stato Maggiore dell'Aeronautica e Ministro della Difesa. Occorre infatti a mio avviso compiere lo sforzo di individualizzare il comportamento che attribuiamo a ciascuno degli imputati, perché se è vero che parliamo di Stato Maggiore dell'Aeronautica come organo collegiale cui senz'altro appartenevano tutti e quattro gli imputati, è anche vero che nel corso dell'istruttoria prima formale e comunque anche in quella dibattimentale si è avuto spesso occasione, si è avuta spesso occasione di rilevare comportamenti particolarmente significativi da parte di appartenenti all'Aeronautica Militare che certamente si distinguevano per un atteggiamento ostruzionistico verso l'Autorità Giudiziaria, non voglio qui ripetere l'esemplificazione così ricca già proposita dall'Avvocato Benedetti quando vi ha ricordato i tanti appartenenti ai siti che la cui identificazione è stata faticosa, ritardata, quanto è stato difficile recuperare i documenti che il Giudice Istruttore ricercava,

l'atteggiamento di tanti che hanno negato l'evidenza senza apparente rispetto nemmeno del pudore, eppure io credo che da questi elementi non si possa trarre nemmeno un elemento di suggestione a carico degli imputati, in quanto tali argomenti, tali fatti si sono verificati comunque in un'epoca successiva a quella in contestazione, basta questa considerazione per ritenere che questi comportamenti deprecabili, censurabili, siano comunque estranei al tema dell'imputazione in senso stretto. Va invece compiuto lo sforzo di individuare quale sia stato il comportamento sia dello Stato Maggiore dell'Aeronautica dell'80 e sia ovviamente dei singoli membri ed in particolare degli imputati che non avendo il ruolo né di Capo di Stato Maggiore e né di Sottocapo, compivano atti che non hanno avuto una rilevanza esterna, su questo naturalmente tornerò in seguito. Non è particolarmente agevole nemmeno individuare o comunque non è privo di problematiche nemmeno l'individuazione del comportamento dello Stato Maggiore in sé, quanto meno in riferimento al rapporto con il ministro della difesa, in quanto questo rapporto si è pacificamente realizzato

senza formalità, abbiamo una assoluta mancanza di documentazione che attesta quale sia stata la comunicazione che dallo Stato Maggiore è pervenuta al Ministro della Difesa. Possiamo ricavarla dalla deposizione dei testi Lagorio e Cossiga e in parte anche dal teste Formica, che erano all'epoca rispettivamente Ministro della Difesa, Presidente del Consiglio e Ministro dei Trasporti. Intanto tutti hanno sottolineato una comunicazione in negativo, "non c'erano velivoli nostri, non c'erano velivoli" così si esprime Lagorio, quale fosse l'informazione fornita pervenuta al Governo è riferito in termini lapidari dal Presidente Cossiga che all'udienza del 26 febbraio 2002 afferma: "durante il periodo in cui io fui il Presidente del Consiglio non fu avanzata nessun'altra ipotesi che se non quella del cedimento strutturale che aveva il suo primo sostenitore in colui che poi sostenne il contrario e cioè il Senatore Gualtieri. Abbiamo una rispondenza di tali informazioni in negativo nell'intervento di Lagorio il 10 luglio al Commissione Difesa che esclude la presenza di velivoli italiani e N.A.T.O.. Credo che ancora in termini generali la conclusione che si debba

trarre sia che al Governo il meccanismo di informazione con il proprio Consulente della Difesa ed in particolare dello Stato Maggiore dell'Aeronautica non abbia funzionato, perché noi abbiamo per certo il dato fattuale che il Presidente del Consiglio dell'epoca, il Ministro del... attraverso il meccanismo dell'informazione mediata dal suo Ministro della Difesa si fosse convinto che un'unica ipotesi meritasse di essere presa in considerazione e che questa ipotesi era il cedimento strutturale, il rapporto di consulenza è un dato ugualmente obiettivo è stato assolutamente inefficiente, perché di tutte le ipotesi che abbiamo saputo essere stata esaminate dalla perizia, questa della collisione è l'unica unanimemente esclusa da tutti i Periti intervenuti nel tempo, questa del cedimento strutturale. Nessuno invece ha ipotizzato, ha trasmesso al Consulente nessuno dello Stato Maggiore ha trasmesso al Ministro della Difesa la ipotesi pur presa in considerazione sin dal 27 giugno dell'80 di collisione e che è stata invece... è rimasta in piedi nel corso del tempo come sappiamo a lungo e tuttora incontra sostenitori, né alcuno ha trasmesso al Governo la

ulteriore ipotesi di esplosione quale causa originatrice del fatto legata all'istantaneità dell'evento e anche di questo il Presidente Cossiga dice chiaramente di non aver saputo nulla. Dicembre '80, altro Governo, evento che si è verificato nel frattempo deposito e diffusione della relazione preliminare della Commissione Luzzatti che ipotizza due alternative, nessuna delle quali è quel cedimento strutturale che è stato il risultato dell'attività di consulenza del giugno ed è... e sono invece esplosione interna ed esplosione esterna. Qui abbiamo la formalizzazione di questa attività dello Stato Maggiore e di consulenza al Governo, nel documento costituito dalla lettera del 20 dicembre dell'80 con la quale secondo quello che il destinatario principale di questa attività di consulenza ha recepito, forniva il dato della espressa esclusione della presenza di altri velivoli e quindi contrastava la ipotesi del missile formalizzata nella relazione Luzzatti. Conseguentemente il Ministro della Difesa partecipa alla riunione del Comitato per la sicurezza nella quale, nel corso della quale viene a pronunciarsi in termini di nettezza a

favore della alternativa, della seconda alternativa della prerelazione Luzzatti, cioè bomba interna. Allora io credo che occorra compiere ora, entrare nello specifico delle informazioni di cui lo Stato Maggiore poteva disporre al momento in cui, in quei due momenti in cui fornì quella comunicazione in cui attivò il suo rapporto di consulenza al Ministero della Difesa, al Ministro della Difesa e quindi occorra procedere in questo modo, attraverso questi passaggi; individuazione delle notizie di cui poteva disporre lo Stato Maggiore attraverso l'individuazione delle fonti di informazione di cui... cui aveva accesso; verifica delle notizie trasmesse dallo Stato Maggiore al Governo per stabilire se fosse... se esista una differenza tra quanto conosciuto e quanto riferito; rilevanza della eventuale mancanza della mancata coincidenza tra il conosciuto e il riferito, ricercare le ragioni di tale eventuale mancata coincidenza. Questo a mio avviso è il percorso che dovrete seguire nello stabilire se gli imputati siano o meno colpevoli del reato loro ascritto. Il primo passaggio, le notizie sono quelle note riportate nel capo di imputazione,

presenza di traffico militare U.S.A., ricerca dei mezzi aeronavali, ipotesi di collisione, analisi radar di Ciampino, elementi di contrasto con il Mig, con la caduta del Mig il 18 luglio, possibile coinvolgimento di altri aerei, disponibilità dei dati radar di Ciampino benché in sequestro. Le fonti, non intendo ripetere argomenti che sono stati ampiamente trattati dall'Avvocato Benedetti e che a cui credo che debba gratitudine per la precisione e lo scrupolo con cui ha analizzato questi passaggi invero faticosi da ricostruire ma mi pare che lui abbia raggiunto il risultato perseguito. Le fonti delle notizie per lo Stato Maggiore sono state comunque all'esito di questa... della rassegna dell'Avvocato Benedetti, risultano essere state: il C.O.P., l'I.T.A.V., i siti radar attraverso il Quarto e Quinto Ufficio del Terzo Reparto e attraverso contatti personali con il Capo del Terzo R.O.C., nonché il secondo reparto in relazione alle proprie competenze ed in particolare alle attività immediatamente successive. Credo che si possa trarre la conclusione che queste fonti abbiano effettivamente svolto le funzioni per cui

esistono anche, cioè la funzione di informazione allo Stato Maggiore dell'Aeronautica appartenga al compito, alla competenza di ciascuna di queste possibili fonti individuate con tanta precisione e puntualità dall'Avvocato Benedetti, è conforme alla disciplina militare che gli operatori di tali organismi abbiano svolto la loro funzione di riferire allo Stato Maggiore e risponde soprattutto alla logica come cercherò di dimostrare analizzando i comportamenti degli imputati nei giorni immediatamente... fin dalla notte anzi del 27 giugno. Stabiliamo intanto un pochino più precisamente quello che il destinatario delle informazioni, il primo destinatario, il primo interlocutore dello Stato Maggiore ha ricevuto, ha avuto e allora mi si consenta per la precisione di citare testualmente la trascrizione del 6 dicembre del 2001, dell'udienza del 6 dicembre del 2001 e devo dire l'allora Ministro Lagorio così sintetizza il contenuto della informazione ricevuta nell'immediatezza "mi risposero che era un aereo civile e allora io feci questa considerazione <<bene la competenza è del Ministero dei Trasporti>>", una prima immediata informazione

che esclude la rilevanza Aeronautica Militare del fatto e che induce nel Ministro una serie di attività che egli stesso definisce di routine. "Le informazioni mi arrivarono dettagliate, credo il giorno dopo", "sì, ma chi le chiese lei?" "Era un fatto di routine" risponde e ribadisce ripetutamente. "Queste informazioni dettagliate così vengono sintetizzate dal Ministro dell'epoca, fu esclusa subito la collisione, fu esclusa subito, in base a questa dizione che poi si ritrova tutte le volte che lo Stato, soprattutto lo Stato Maggiore dell'Aeronautica, ha riassunto la vicenda, non ci sono navi, non ci sono aerei né nostri né alleati, di conseguenza non si può parlare di un missile, questo venne più tardi, eccetera eccetera, perché unifica le informazioni ricevute nei momenti diversi del giugno e dell'80". Esclude qualunque coinvolgimento di paesi alleati compresa la Francia, ribadisce la natura civile dell'incidente e con quest'argomentazione sulla natura civile dell'incidente giustifica la sua assoluta inerzia, "non credo di avere parlato in Consiglio dei Ministri o in organi collegiali di Governo fino a quella riunione del dicembre del

C.I.S. alla quale mi sono riferito prima, ma quel momento, insiste, Ustica veniva considerato un incidente dell'aviazione civile". Questa è l'informazione che arriva al Ministro della Difesa da parte dello Stato Maggiore dell'Aeronautica il suo alto Consulente, in questioni di controllo di traffico aereo. Ma al Ministro della Difesa noi sappiamo che sono pervenute notizie, elementi conoscitivi che non erano in sintonia con queste informazioni, in particolare sappiamo che sin dal luglio dell'80, il suo collega di Governo, Ministro Formica, gli rappresentò l'esigenza di non escludere l'ipotesi di missile, l'ipotesi di esplosione. Possiamo, a prescindere da qualunque altra considerazione che pure è necessario svolgere, possiamo ritenere che avendo il Ministro Lagorio, ricevuto comunque un input da parte di un soggetto anche genericamente qualificato quale un suo collega di Governo, abbia avuto comunque una informazione integrale, tale cioè da comprendere le possibili alternative ricostruzione dell'evento e quindi eventualmente dal provocare una attività specifica di sua competenza? La risposta ci viene dallo stesso Ministro Lagorio, nonché conformemente dallo

stesso Ministro Formica che quell'informazione al Ministro Lagorio ha dato. Perché, dice il Ministro Lagorio quanto all'informazione ricevuta da Formica, lo dice in questa stessa pagina, "assoluta inerzia", l'informazione del Ministro Formica non giustifica nessuna attività. Spiegherà in una pagina che ora non trovo, che il Ministro Formica aveva un carattere, una personalità di un certo tipo e che comunque di fatto lui non trasse alcuna conseguenza operativa da quel colloquio. Alcuna conseguenza operativa del resto non trasse neppure nelle sue specifiche competenze il Ministro Formica, il quale dimostra di avere esercitato la opportuna cautela rispetto all'informazione che gli veniva dal Presidente del R.A.I. Generale Rana. Questo meccanismo istituzionale per cui il Ministro Lagorio non reagisce all'informazione ricevuta dal Ministro Formica è a mio avviso corretto perché il Ministro Lagorio, giustamente, doverosamente assume come primo parametro di valutazione dell'informazione che gli perviene la qualificazione della fonte. La fonte qualificata per il Ministro della Difesa è lo Stato Maggiore della Difesa, i Capi di Stato Maggiore delle

singole armi, non è il Ministro dei Trasporti, tanto meno quando raccoglie confidenze, inviti alla prudenza da soggetti che potrebbero essere di portatori di interessi conflittuali con quelli di chi sostiene determinate conclusioni. Nessuno dei Ministri, tanto meno il Presidente del Consiglio dell'epoca, ha avuto informazioni riguardo alla possibile presenza di traffico operativo statunitense, all'avvenuta ricerca di una portaerei, alla ipotesi, alla formulazione di ipotesi di esplosione, ma solo hanno avuto informazioni relative all'esclusione del coinvolgimento di altri aerei e sulla irrilevanza delle informazioni che al riguardo venivano dai radar. Il Presidente del Consiglio Cossiga ha apprezzato il dato fattuale disastro del 27 giugno in questi termini, "come qualunque incidente aereo civile", unica ipotesi cedimento strutturale, le ipotesi alternative le ha avute solo dai giornali e non hanno determinato in lui altro che un atteggiamento di sorpresa per il manifestarsi dell'informazione ma a quello che si ricava dalla sua deposizione nessuna... non ha attivato alcun servizio o comunque nessun organo per approfondire tale ipotesi, correttamente,

giustamente perché non sono le informazioni dei quotidiani o dei settimanali che devono portare alla conoscenza dell'organo di Governo i fatti salienti di un evento di rilevanza quale il disastro del DC9, esistono gli organi istituzionalmente istituiti a tale funzione e uno di questi è lo Stato Maggiore dell'Aeronautica. E' stato sostenuto che doverosamente o quanto meno opportunamente non sia stato portato a conoscenza del Governo tutta la serie di attività oggetto esplicazione di quella verifica disposta il 27 o al più tardi il 28 giugno dal Capo di Stato Maggiore in quanto l'esito negativo che aveva avuto quella verifica rendeva superfluo informare l'organo di Governo dell'avvenuta esecuzione di tale verifica. A tale interrogativo ha dato una risposta il Ministro Formica, il Ministro dei Trasporti dell'epoca, in questo versante interrogato forse più come esperto di cose governative che come destinatario di tale informazione che non gli competeva, che andava diretta al Ministro della Difesa. In sostanza gli è stato chiesto: "ma che ve ne sareste dovuti fare di una risposta negativa alle verifiche sul traffico operativo americano, a voi che vi

interessa non c'era, l'interessante, il rilevante è che non ci fosse nessuno accanto al DC9", risponde Formica "certamente in ambito politico avrei sollevato la questione con il Presidente del Consiglio dei Ministri e spiego perché, perché lo spazio aereo era ancora sotto... tutto lo spazio aereo, sia quello che successivamente fu trasferito sotto il controllo civile, sia quello che era stato assegnato successivamente anche a una permanenza nella competenza dell'autorità militare, era tutto sotto l'egida dell'autorità militare. Io vorrei ricordare che il decreto presidenziale che assegna le competenze dello spazio aereo, dividendolo per la parte civile e per la parte militare, è del 27 luglio '81, questo è molto importante, la questione dello spazio aereo, il controllo dello spazio aereo, perché solo dopo questo decreto del Presidente della Repubblica del luglio '81, viene stabilita la definizione delle competenze tra spazio aereo sotto controllo civile e spazio aereo sotto controllo militare. Quindi in quel momento la competenza sia dello spazio aereo così come linea generale sia di vigilanza sugli operatori nel settore era di competenza militare

quindi io avrei potuto solo sollevare una questione non in virtù della mia competenza ma per ragioni politiche dinanzi al Presidente del Consiglio, cosa che avrei fatto con certezza". La questione politicamente rilevante secondo la sensibilità del Ministro dei Trasporti dell'epoca è l'idoneità del controllo del traffico da parte dell'arma dell'Aeronautica. L'opportunità del trasferimento di competenze del controllo del traffico civile ai civili. È una questione all'ordine del giorno, la possibile interpretazione alternativa dell'evento DC9 solleva secondo la discrezionalità amplissima del Ministro che ha la funzione istituzionale di determinare la politica dello Stato su quel settore è questa, quella del Ministro dei Trasporti. Quella del Ministro della Difesa potrebbe essere specularmente opposta, non lo escludo che il Ministro dei Trasporti fosse favorevole al mantenimento del controllo del traffico civile in area militare ma è questa la questione che solleva e che va sottoposta, secondo la sensibilità individuale del singolo Ministro che solleva anche il solo fatto che sia stata formulata, che sia formulabile un'ipotesi

sulla caduta del DC9 che templi l'intervento di un altro velivolo. Ma si insiste con il Ministro Formica, "ma guardi che la notizia che le sarebbe stata riferita era una notizia infondata, si sarebbe detto, forse c'era un aereo, ma sicuramente no, ma lei che se ne faceva" e lui insiste "questa informazione è sbagliata, <<guarda un po' di vigilare e di controllare meglio>>, cioè avrei passato tutte quante le informazioni, è questa la chiave a mio avviso, avrei passato tutte quante le informazioni, non avrei fatto decidere ad altri qual era la risposta da dare, avrei assunto su di me Governo la responsabilità di ipotizzare tra le tante quella che a me appariva la soluzione più adeguata, non accontentandomi delle risposte ricevute per canali assolutamente, doverosamente esperiti, ma che non sono gli unici, che sarebbero potuti... a cui si sarebbe potuto aggiungere numerosi e altri possibili canali informativi". Ci dice Formica sostanzialmente, anzi credo che lo dica proprio anche testualmente, ma comunque la sostanza è questa, ora non voglio farvi perdere tempo nel cercare il brano, la notizia è l'avvenuta conversazione,

l'avvenuta telefonata, giro di telefonate è la notizia per Formica. Credo che in questo abbia dimostrato argomentatamente il Ministro Formica perché aveva valenza politica, era rilevante politicamente e doverosamente il Consulente avrebbe dovuto riferire la notizia, il fatto che sulla caduta del DC9 fossero formulate ipotesi alternative qualunque esse fossero. E' stato anche detto dalla difesa anche nel corso degli interrogatori degli imputati che le circostanze oggetto della contestazione in realtà non sono fatti, sono mere ipotesi, non assumevano la dignità di fatto da... di notizia. Ora questo argomento a mio avviso è destituito di qualunque fondamento, non spetta al Consulente stabilire quello che è utile o non utile al Governo conoscere, la informazione deve essere completa, non fosse altro nel caso di specie per apprezzare la definitività, l'idoneità sia della risposta ricevuta sia del mezzo attraverso cui questa risposta è arrivata, sia dell'interlocutore che è stato scelto per riceverla. Un fatto è... ricordo una battuta del Presidente Cossiga, che poneva sul piano filosofico la differenza tra fatto e ipotesi, ma la formulazione di una ipotesi allora

per usare una espressione accettabile anche sul piano filosofico, è un fatto, l'espressione di una possibilità, è un fatto politicamente da valutare, delicato, imbarazzante, riguarda, si solleva una eventualità che potrebbe coinvolgere l'alleato più fedele e più importante dello Stato, non appartiene allo Stato Maggiore, togliere di imbarazzo il Governo, appartiene al Governo scegliere liberamente se assumersi una responsabilità in ordine ad un profilo imbarazzante. È un problema, dicevo di fatto, accertare se quelle notizie che sono state pacificamente diffuse nell'ambiente Aeronautico la notte del 27 giugno dell'80, siano o non siano arrivate allo Stato Maggiore dell'Aeronautica. Io credo che, lo dicevo anche prima, è la logica, prima ancora che l'evidenza probatoria, richiamata nella discussione dell'Avvocato Benedetti, che ci dice che le cose sono andate esattamente in questo modo. Io ho voluto analizzare la tesi difensiva proposta dal Generale Bartolucci nel corso del dibattimento e rapidamente vi sottopongo le mie riflessioni al riguardo, non perché il Generale Bartolucci necessariamente debba sintetizzare la posizione

di tutti gli imputati, ma ovviamente perché il Generale Bartolucci proprio per il ruolo apicale che rivestiva si presta a queste mie considerazioni e quindi doverosamente uso, ritengo mio dovere usare i suoi argomenti, per valutare se quella barriera che lui ma anche gli altri imputati, cercano di frapporre nella circolazione delle informazioni il 27 giugno dell'80 che si sarebbero diffuse orizzontalmente ma non verticalmente sia o meno idonea a respingere l'accusa che gli viene mossa. Io ho trovato una serie di incongruenze logiche, prima ancora che di circostanze di fatto smentite da testimoni o da altre risultanze processuali e credo che questa, una rigorosa, severa analisi della rappresentazione... della prospettazione difensiva confermi il portato dell'accusa. Ci dice il Generale Bartolucci che il 27 giugno riceve la telefonata del Colonnello Arpino non è certo, dice: "ritengo, ma perché non mi ricordo esattamente chi mi ha telefonato, mi ricordo che a chi mi ha telefonato io chiesi in base alle esperienze qualche volta spiacevoli da Ispettore dell'I.T.A.V. e da Comandante del Terzo R.O.C., <<guardate se tutti i nostri aeroplani sono a

terra>>", allora io mi chiedo quale sia la ragione per cui il Generale Bartolucci che pure sa e lo dichiara che chi ricopre la responsabilità di Direttore dell'I.T.A.V. e di Capo del Terzo R.O.C. acquisisce una esperienza tale da indurlo inevitabilmente, allorché sente notizia di un fatto quale quello occorso il 27 giugno, di approfondire l'eventualità di collisione perché egli non disponga immediatamente la cosa più semplice, che sia contattato il Direttore dell'I.T.A.V., che sia contattato il Capo del Terzo R.O.C. per stabilire loro cosa hanno concluso, persone qualificate in posti di responsabilità. No, ci si dice che l'unica cosa sicura è che non ha parlato con il Capo del Terzo R.O.C. e non ha parlato con il Direttore dell'I.T.A.V.. Ci si dice il 28 giugno, abbiamo, su domanda del Pubblico Ministero "perché la ricerca viene indirizzata alla N.A.T.O.?" chiede il Pubblico Ministero, "sappiamo che ci sono anche forze armate non inquadrato nella N.A.T.O.", la risposta del Generale Bartolucci "certo, ma difficilmente quasi impensabilmente potevano capitare da quelle parti, noi pensavamo soprattutto all'attività di

aerei N.A.T.O. in particolare della Sesta Flotta, anche se sapevamo che la Sesta Flotta doveva essere a casa, cioè in porto, era uno scrupolo", il Pubblico Ministero insiste "ma la possibilità che esistessero forze francesi entrò nella vostra valutazione?", "no, non è venuta nella nostra valutazione perché... anche per la quasi impossibilità, diciamo, di raggio di azione", poi spiega "certo non avevamo notizie di portaerei francesi che fossero nei nostri mari, perché non avevamo notizie, perché in genere dal Secondo Reparto al Secondo Ufficio del Terzo Reparto, quando c'erano venivano date notizie sulle varie attività". Io non riesco a comprendere perché, l'informazione sul ricovero della portaerei della Saratoga, della Sesta Flotta qui si parla, ma è chiaro che il riferimento è alla Saratoga nel porto, richiede lo scrupolo di verifica, la mancata informazione sulle portaerei francesi non richiedono alcuna verifica. Non sarà forse più verosimile che il Generale Bartolucci fosse stato raggiunto da una informazione iniziale, sicuramente ancora poco chiara, poco definita ma decisamente orientata verso i velivoli... il traffico operativo americano come si sente nelle

telefonate piuttosto che agisse egli solo su il suo scrupolo di grande professionista, senz'altro, dell'Aeronautica? Dice ancora un'altra cosa, io credo molto rilevante, il Generale Bartolucci nel corso del suo interrogatorio e dice che... voglio essere preciso, gli si chiede se ha parlato con il Capo del Terzo R.O.C.... **PRESIDENTE:** mi scusi può indicare... **AVV. P.C. MARINI:** la pagina? **PRESIDENTE:** sì, la data del... **AVV. P.C. MARINI:** dell'interrogatorio? È l'esame dibattimentale del Generale Bartolucci all'udienza del 10 giugno 2003, questa è la pagina quarantotto, il Pubblico Ministero gli chiede se avesse parlato con il Generale Mangani o Mangani, io chiedo scusa non riesco a ricordarmi l'accento come si... risponde: "io lo escluso nella maniera più assoluta perché non aveva nessun scopo di parlare, sapevamo già tutto, eravamo messi al corrente di tutto, d'altra parte se mi avesse telefonato, mi avrebbe detto che aveva fatto quell'indagine la notte e non avremmo disturbato gli alleati". Questa affermazione a mio avviso è fondamentale per un aspetto, perché contiene l'ammissione che la verifica disposta dallo Stato

Maggiore il 28 giugno sia stata la ripetizione di una verifica eseguita dal Terzo R.O.C., dagli organi dipendenti del Terzo R.O.C., questa esatta corrispondenza viene affermata dal Generale Bartolucci. Io mi chiedo, l'ho già detto, non voglio ripetermi, ma la logica non avrebbe suggerito in automatico prima di disturbare di notte il Generale Bagatti che il sabato non lavora, o anzi no, non di notte ma di giorno per lui festivo, il Generale Bagatti che di sabato non lavora, non sarebbe stato più opportuno, chiamare, contattare il Generale Mangani. Ma non è forse più verosimile la ricostruzione che vuole una consapevole ripetizione della stessa identica azione di verifica istantaneamente seguita da chi è stato raggiunto dal medesimo allarme, poi propagato non solo orizzontalmente, ma anche verticalmente e cioè sentiamo gli americani. Perché? Ma perché la notte del 27 giugno dell'80, quella verifica, che pure effettivamente era stata eseguita e che pure effettivamente aveva comportato come risposta... alla quale era conseguita come risposta la risposta negativa sulla presenza del traffico operativo americano non aveva convinto nessuno, per primo non aveva

convinto chi quella verifica aveva eseguito personalmente, non aveva convinto il superiore di chi quella notifica aveva eseguito e per questo non convinceva e non poteva convincere, giustamente non poteva convincere lo Stato Maggiore dell'Aeronautica, che giustamente, doverosamente ha eseguito nuovamente la richiesta di informazione e che ha deciso di decidere però anche per il Governo e questo è il rammarico che io ho, nell'accusare oggi persone sicuramente autorevoli e meritevoli di stima, ma in questo c'è un errore che ha determinato conseguenze gravissime per le persone che rappresento e per il corso della giustizia in questa vicenda, ci dice il Generale Bartolucci che non ha parlato con il Generale Fazzino, ma lo abbiamo letto prima che tra il Generale Fazzino Direttore o forse come ricorda meglio il Generale Melillo Commissariato all'epoca dell'I.T.A.V. c'era una comunanza di interessi su un fatto di controllo del traffico aereo, ma perché... è una competenza personale comune e io non parlo proprio con l'unica persona con cui condivido quella responsabilità, e allora usiamo la logica, perché il Generale Fazzino viene escluso dal giro di

telefonate eseguito nell'immediatezza? Ma perché il Generale Fazzino ha visto, lo ammette, risultato diciamo dell'attività notturna del sito dell'A.C.C. di Ciampino, l'attività del Colonnello Russo, portata con Guidi a Fiorito De Falco e riferita al Generale Fazzino e il Generale Fazzino e in questo il Pubblico Ministero Roselli ha giustamente incalzato il Generale Bartolucci nel corso del suo interrogatorio, e ha detto ma il Generale Fazzino sapeva alcune cose di questa riduzione... di questa rappresentazione grafica, di questo plotting, sapeva, parlava di Echi prima e dopo il... la risposta, l'ultima risposta del transponder, era una notizia da dire? Ma il Generale Bartolucci ci dice: "sì, era una notizia da riferire", perché sulla sua competenza superiore, elevata, sulla sua qualità personale e professionale sicuramente non... evidentemente anche l'illogicità di questa sua rappresentazione non è riuscito a impedirgli di... di confermare l'evidenza, il Generale Fazzino doverosamente avrebbe dovuto riferire l'evento come risultava dal plotting russo se c'erano Echi spuri -17... prima del... adesso poi vedremo se sono -17 o

altro, ma era un'informazione da dare, lo dice lo stesso Generale Bartolucci rispondendo al Pubblico Ministero. Altra circostanza ammessa doverosamente, correttamente dal Generale Bartolucci, "era normale, per me era normale che il R.O.C. e parlo del S.O.C. Difesa Aerea facesse un'indagine a trecentosessanta gradi in relazione all'incidente", ma allora se faceva l'indagine a trecentosessanta gradi ed era normale, era automatico che lo facesse ma perché non rivolgerci per primi al Generale Capo del Terzo R.O.C.? Ora questo è... queste sono tali e tante le incongruenze di questa prospettazione che è di tutta evidenza a mio avviso che la conclusione che invece le informazioni fossero pervenute quanto meno con un orientamento sul traffico operativo americano, su queste... sulla possibilità di esplosioni, sulla ricerca di portaerei è a mio avviso confermato da questo dato logico, la ricerca, la verifica è stata orientata esclusivamente a accertare la possibilità che velivoli senza piani di volo noti all'Italia avessero solcato il cielo del Tirreno, quando abbiamo tanto discusso della prima reazione del Generale Bartolucci che ricevendo la

telefonata dell'allora Colonnello Arpino risponde chiedendo solo i nostri aerei, "controllate che siano tutti a terra", e noi dicev... io stesso ho chiesto al Generale Arpino "ma perché solo i nostri? Come può essere che se ipotizzo la collisione in automatico penso solo agli aerei italiani?" e il Generale Arpino, ricorda a memoria posso sbagliare, mi disse che sul piano logico poteva condividere l'obiezione che la limitazione non avesse senso o comunque lasciasse non investigata una possibilità concreta, ma la risposta c'è l'ha data il Generale Melillo quando interrogato nel corso del suo esame ha spiegato che cosa dobbiamo intendere per aerei nostri, gli aerei nostri sono gli aerei che controlla la nostra Aeronautica, la nostra Difesa, che decollano dal territorio italiano o che anche decollando da portaerei hanno il piano di volo perché entrano nel nostro cielo, perché svolgono esercitano con nostri aerei o anche aerei stranieri che svolgano attività di esercitazione e di... comunque passino nel nostro territorio, è chiaro che chi non risponde, secondo il mio punto di vista, chi non risponde a questa definizione di aereo nostro, adesso al di là della ricerca

del 27 giugno, comunque nella ricerca eseguita successivamente non può che essere l'aereo senza piano di volo e l'aereo senza piano di volo ce lo ha spiegato, a mio avviso con grande lealtà, il Generale Melillo, è l'aereo che dalla portaerei in acque internazionali fa una esercitazione che non implica alcun coinvolgimento di aerei italiani e che non implica l'ingresso in aeree delicate, quelle che il Generale Melillo ci ha indicato e ovviamente che non attraversa le aerovie civili che non comporta disturbi al traffico civili ed era questo il traffico oggetto della verifica, potenziale traffico oggetto della verifica, oggi sotto questo punto di vista io potrei anche prescindere, per stabilire la rilevanza di questo possibile traffico, i pur evidenti elementi di riscontro alla possibilità dell'esistenza di velivoli accanto al DC9, ma io posso prescindere, è questa l'esigenza sentita dal Generale... dai Generali dello Stato Maggiore a mio avviso e che può giustificarsi solo con un'informazione più ampia di quella che loro oggi ammettono di aver ricevuto, una domanda che sicuramente potrebbe essere posta legittimamente, ma tutto questo discorso che cosa cambia per voi

Parte Civile e per quel Governo dell'epoca? Se lo Stato Maggiore dell'Aeronautica avesse informato... avesse informato pienamente anche comprendendo nell'informazione l'esigenza di verifica, esigenza di verifica che il 28 giugno era ancora attuale è pacifico peraltro, io ora ho preso l'impegno di non ripetere gli argomenti, almeno quelli che ho sentito illustrare dall'Avvocato Benedetti, ma l'Avvocato Benedetti vi ha letto le trascrizioni delle telefonate, del Terzo R.O.C., dell'I.T.A.V., dell'A.C.C.... della R.I.V. di Roma, noi sappiamo che la mattina del 28 giugno si formulavano ipotesi di collisione da parte di persone competenti, esperte, qualificate, su premesse sbagliate, non rileva, poi io credo che la premessa sia più rilevante - 17 e -12 o l'analisi radar di Ciampino fatta dai Professori del Politecnico di Torino, ma comunque per amore di dialettica ammettiamo che siamo premesse fondate sull'allarme più che sulla verifica, meritavano di essere approfondite? Io sono convinto che era doveroso... doverosamente dovevano essere oggetto di verifica e doverosamente dovevano essere trasmesse all'autorità di Governo, ma mi si potrà

obiettare: "che cambiava? Che cosa avrebbe cambiato?", il Governo avrebbe potuto trarre una conclusione certa dalla informazione completa, cioè ho verificato escludendo la presenza di traffico aereo americano, ho verificato escludendo la portaerei, ho verificato escludendo i velivoli vicini, una cosa è certa quanto meno avremmo evitato la brutta figura di un Governo della Repubblica che dava esclusivo credito all'unica ipotesi pacificamente esclusa da tutti i Periti, i Consulenti di questo processo, avremmo evitato un Governo che prendeva per buona l'unica ipotesi sicuramente falsa, il cedimento strutturale, quanto meno avremmo trovato... avuto un Governo che non l'avrebbe ritenuta l'ipotesi privilegiata, avremmo avuto un Governo che avrebbe saputo che gli operatori di Marsala, che gli operatori di Ciampino, che il Capo del Terzo R.O.C., che il Fiorito De Falco ipotizzavano ipotesi alternative a quella sicuramente falsa del cedimento strutturale, mi si potrà obiettare, ma questo, ammettiamo tutto questo provoca... che cosa ha provocato? Un'inerzia del Governo durata solo fino al deposito della relazione Luzzatti, perché poi la relazione Luzzatti nel novembre

del... dicembre, chiedo scusa, dell'80 ha formulato espressamente due ipotesi diverse dal cedimento strutturale. Io mi chiedo: noi che cosa stiamo facendo qua? Stiamo giudicando delle persone per un reato che non è quello di compromissione, scusate il neologismo, dell'accertamento delle cause dell'incidente... del disastro di Ustica in un determinato momento da qui all'eternità, noi stiamo ragionando su un attentato all'organo di Governo, all'organo costituzionale, stiamo parlando di una... non di un risultato ulteriore rispetto a quello perseguito con la condotta che come dice la contestazione è quella successiva e prossima al 27 giugno dell'80, il Governo della Repubblica all'epoca non ha agito, l'inerzia di quel Governo è colpevolmente determinata dalla mancata... nella mancata informazione del soggetto preposto a dare informazioni al Ministro della Difesa, questo è irreparabile, questo è avvenuto, che cosa avrebbe potuto fare il Governo già detto non è questione di interpretazione storica o di interpretazione psicologica o politica, o parapolitica, è un dato di fatto che il Ministro della Difesa non ha attivato le risorse di cui

disponeva, non ha informato il Governo dell'opportunità di apprezzare l'eventualità di fare qualcosa, è questo che è irreparabile, ed è questo che è avvenuto, ed è questo che ha provocato conseguenze ulteriori inquinando definitivamente il rapporto tra Autorità Giudiziaria, Aeronautica Militare e stabilendo poi e... provocando poi conseguenze a cascata sul processo. Qual è l'oggetto dell'informazione che è arrivata, sarà brevissimo, cerco di... qual è l'oggetto della informazione... **PRESIDENTE:** no, guardi lei, se ritiene, può anche... se domani ha un impegno anche un'udienza ulteriore nell'ambito di quelle previste per la Parte Civile, ancora sanno tre, quattro, quindi questo voglio dire, io non voglio limitare, soltanto che purtroppo sa noi ogni giorni, ieri abbiamo... **AVV. P.C.** **MARINI:** no, capisco perfettamente. **PRESIDENTE:** quindi alle 14:30, anche per vari motivi, dovremmo chiudere, quindi se vuole, appunto, non so l'udienza del... a parte domani... **AVV. P.C.** **MARINI:** no, il problema per domani è di non ostacolare i colleghi che si erano prenotati, perché io... comunque... **PRESIDENTE:** domani c'è l'Avvocato Galasso credo, poi avremo l'udienza

del 20... **AVV. P.C. BENEDETTI:** Presidente ma se per l'Avvocato Marini è un problema diciamo di un'ora, un'ora e mezzo, non c'è problema per quanto riguarda l'Avvocato Galasso, cioè può iniziare l'Avvocato Marini prendersi il suo tempo e poi conclude l'Avvocato Galasso che non penso prenderà più di due ore, due ore e... tre ore, diciamo tre ore, dipende ecco dall'Avvocato Marini, quanto deve parlare ancora l'Avvocato Marini. **AVV. P.C. MARINI:** io non devo parlare ancora molto credo, adesso nei limiti in cui è attendibile una previsione io penso in mezz'ora di chiudere. **VOCI:** (in sottofondo). **PRESIDENTE:** Avvocato io penso che sia preferibile rinviare a domani, perché così siamo tutti più tranquilli, lei che ci ha detto tutto, noi che non abbiamo limitato... **AVV. P.C. MARINI:** io dico tutto comunque, già lo sa da... **PRESIDENTE:** quindi penso che... **AVV. P.C. MARINI:** il mio tutto è molto relativo, io sono... comunque Presidente mi rimetto a Lei. **PRESIDENTE:** no, anche perché oggi... **AVV. P.C. MARINI:** sono le 2:25. **PRESIDENTE:** eventualmente, ecco, domani potremmo fare uno sfioramento forse un po' più in là dell'orario, però oggi in effetti... **AVV. P.C.**

MARINI: non è possibile. **PRESIDENTE:** ecco. **AVV.**
P.C. MARINI: va bene. **PRESIDENTE:** quindi io penso
che a questo punto è meglio allora rinviare sin
d'ora a domani. **AVV. P.C. MARINI:** Presidente come
crede Lei, io quando ho visto che erano le 2:20
mi sono posto il problema. **PRESIDENTE:** sì, ecco
giustamente, quindi allora rinviando a domani
così è la cosa migliore. La Corte rinvia
all'udienza del 12 novembre ore 9:30, invitando
gli imputati a ricomparire senz'altro avviso.
L'Udienza è tolta!

La presente trascrizione è stata effettuata dalla
O.F.T. (Cooperativa servizi di verbalizzazione) a
r.l. ROMA - ed è composta di nn. **81** pagine.

per O.F.T.
Natale PIZZO